

DIRETTIVE

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 1989

che modifica la direttiva 69/169/CEE per quanto riguarda la deroga accordata al Regno di Danimarca concernente disposizioni relative alle franchigie all'importazione consentite ai viaggiatori

(89/194/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che il Regno di Danimarca beneficia fino al 31 dicembre 1988 di una deroga alla direttiva 69/169/CEE⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/664/CEE⁽⁵⁾, per quanto riguarda l'importazione di taluni prodotti da parte di viaggiatori che risiedono in Danimarca e che abbiano soggiornato meno di 48 ore in un altro paese; che inoltre il Regno di Danimarca applica un limite quantitativo ridotto per i vini tranquilli;

considerando che la stessa direttiva accorda al Regno di Danimarca una deroga che gli permette di escludere dalla franchigia viaggiatori di 390 ecu le merci il cui valore unitario sia superiore a 310 ecu;

considerando che questa deroga va vista nel contesto dell'articolo 8 A del trattato che definisce il mercato interno come uno spazio senza frontiere interne, nel quale

è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e stabilisce che tale mercato deve essere instaurato progressivamente nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che il governo del Regno di Danimarca ha annunciato che si impegnerà attivamente per pervenire ad una soluzione comune soddisfacente nell'ambito del ravvicinamento delle imposte indirette all'interno della Comunità nella prospettiva del mercato interno; che esso ha dichiarato che, in questa ottica, saranno ridotte o abolite le accise speciali sui prodotti dell'elettronica e sugli elettrodomestici e che le aliquote normali delle accise applicabili alle sigarette, al tabacco ed alle bevande alcoliche non subiranno modificazioni; che esso ha anche dichiarato che saranno soppresse talune prassi amministrative riguardanti il controllo dei viaggiatori che giungono in Danimarca da altri Stati membri;

considerando che la cessazione immediata di talune deroghe esistenti potrebbe causare difficoltà economiche alla Danimarca e che quindi conviene prorogarle, anche se con qualche modifica, fino al 31 dicembre 1990,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 7 ter, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 69/169/CEE dopo « trecentodieci ecu » è aggiunto il testo seguente:

« e, per il Regno di Danimarca, questo importo è portato a 340 ecu a decorrere dal 1° gennaio 1990; ».

(1) GU n. C 26 dell'1. 2. 1989, pag. 12.

(2) Parere reso il 17 febbraio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 25 gennaio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6.

(5) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 41.